



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA ADUNANZA DEL 6 MARZO 2024

Omissis

4. Aggiornamento procedura di pignoramento presso terzi e art. 492bis c.p.c. (riferiscono i Consiglieri delegati per Osservatorio civile Giovanni Delucca e Luigi Andrea Cosattini)

Il vicepresidente avvocato Delucca e il consigliere avvocato Cosattini, nella loro qualità di referenti per l'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale, aggiornano il Consiglio come segue:

Il giorno 28 febbraio i referenti hanno incontrato il Presidente della quarta sezione del Tribunale, Dottor Michele Guernelli, il Giudice dell'Esecuzione Dottoressa Mirabelli, la dirigente UNEP Dottoressa Capobianco e la direttrice di cancelleria Dottoressa Cosenza.

Nel corso della riunione sono state esaminate alcune questioni che le recenti modifiche normative hanno posto in merito al corretto iter per i pignoramenti presso terzi a seguito di istanza ai sensi dell'articolo 492bis CPC. Nell'attuale prassi l'atto di pignoramento notificato dall'U.G. contiene già la citazione a comparire all'udienza individuata secondo i criteri ordinari, ma la necessità di assicurare un procedimento più rispondente alle previsioni normative del Codice rende inevitabile procedere diversamente; in particolare, con la notifica dell'atto di pignoramento nel quale è contenuto un mero invito ai terzi pignorati a rendere sin da subito una dichiarazione, analoga a quella prevista ai sensi dell'art. 543 CPC, successiva istanza di fissazione dell'udienza per la dichiarazione del terzo e/o l'assegnazione, provvedimento di fissazione dell'udienza da parte del G.E, notifica di istanza e decreto al debitore e ai terzi e iscrizione a ruolo. È stato condiviso – con riserva di sottoporlo al COA - l'allegato modello di pignoramento (**ALL.2**).

Il quadro sopra descritto, ancorché verosimilmente rispondente al paradigma normativo (che su tali aspetti è tutt'altro che chiaro), sconta tuttavia alcune criticità. Dal punto di vista generale la frustrazione della finalità originaria della norma - che era quella di limitare le iscrizioni ai soli casi con dichiarazione positiva - posto che operando in conformità alle previsioni del codice l'iscrizione a ruolo avviene prima che sia esigibile la dichiarazione del terzo (a tal distonia si cerca di ovviare suggerendo ai terzi pignorati di inviare, fin dal ricevimento dell'atto di pignoramento, una comunicazione "informale" anticipatoria di quella "formale" ai sensi dell'art. 543 CPC. Sotto altro, emerge il tema del pagamento del contributo unificato per l'avvio della procedura di ricerca dei beni da pignorare, che trattandosi di attività non giurisdizionale dovrebbe essere estranea



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

all'obbligo di pagamento; con l'ulteriore aggravio derivante dal fatto che il compenso per la ricerca dei beni sia dovuto anche qualora, successivamente alla ricerca, venga promosso un autonomo procedimento espropriativo, con ciò rendono il procedimento ex articolo 492 bis particolarmente oneroso per le parti. Ne emerge un assetto finale dell'applicazione in concreto della norma verosimilmente rispondente all'attuale testo, ma al tempo stesso verosimilmente contrario alla finalità originaria della modifica della norma stessa.

Con estremo interesse i referenti hanno rilevato il contenuto della allegata delibera del Consiglio dell'Ordine di Firenze e propongono al Consiglio, di adottare una delibera di analogo tenore o, in alternativa di aderire al deliberato dell'Ordine fiorentino.

Con l'occasione segnalano i referenti che l'incontro dell'osservatorio fissato per il giorno 11 marzo, moderato dal consigliere avvocato Cosattini e con relatori il Dottor Costanzo, il Professor Biavati e l'avvocato Sponzilli, ha saturato le prenotazioni dopo soli 30 minuti dalla pubblicazione della locandina, per cui la sede è stata spostata presso la Fondazione in modo da poter attivare anche il collegamento online con tutti coloro che sono in lista d'attesa ed anche con coloro che avendo visto l'assenza di disponibilità di posto hanno desistito dalla prenotazione. Di ciò verrà data notizia mediante circolare.

Gli incontri di Prassi Comune, anche in prospettiva, saranno strutturati con tre relazioni frontali che prenderanno in esame i punti evidenziati dal gruppo di lavoro, con spazio per interventi programmati ed interventi liberi, richiedendo ai relatori di chiudere l'evento in via di sintesi. Il tutto con l'intesa che quanto emergerà dal dibattito sarà la base per la redazione dei documenti dell'Osservatorio.

Con identico stile è in corso di organizzazione il secondo incontro in materia di processo di famiglia il giorno 8 aprile per il quale i lavori del gruppo inizieranno il 18 marzo. I relatori saranno il Dottor Perla, il Professor Al Mureden e l'avvocato Tonini.

Da ultimo si segnala il verbale del consiglio giudiziario del giorno 23 febbraio, che evidenzia un quadro articolato del quale il Consiglio e i Consiglieri è bene tengano conto.

Il Consiglio, all'esito, **delibera** all'unanimità di approvare il modello di pignoramento allegato.

Il Consiglio, inoltre, all'unanimità **delibera** come da riferimento in senso analogo a quanto deliberato dall'Ordine di Firenze.

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna,



Gemellato con l'Ordine
degli Avvocati di Tolosa



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

all'adunanza del 6 marzo 2024, udita la relazione del Vicepresidente Avv. Giovanni Delucca e del Consigliere Avv. Luigi Andrea Cosattini, quali referenti per l'Osservatorio sulla Giustizia Civile,

premessato che

1. con nota 22 febbraio 2022 la Dirigente UNEP di Bologna informava questo Consiglio che con nota Prot. n. DAG 30/01/2024 n. 0021540.U, il Ministero della Giustizia, in una risposta a quesito formulato da un Ufficio Giudiziario volto a chiarire se fosse dovuto il contributo previsto dall'art. 13, comma 1 *quinquies*, D.P.R. 115/02, dichiarava che, *"nelle more delle possibili modifiche normative, si ritiene che il suddetto contributo unificato debba essere versato agli Ufficiali Giudiziari al momento della presentazione dell'istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare"*;
2. la Dirigente UNEP riferiva che il Presidente della Corte d'Appello di Bologna ha dato indicazioni sulla necessaria ed effettiva riscossione del contributo unificato in oggetto mediante il canale PST giustizia/Pago-PA;
1. ad avviso di questo Consiglio mentre l'istanza al Presidente del Tribunale per l'autorizzazione alla ricerca prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482 costituisce introduzione di una attività giurisdizionale, l'istanza formulata direttamente all'UNEP attiva un'attività amministrativa, preliminarmente all'avvio dell'esecuzione;
2. il pagamento del contributo unificato è richiesto ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 115/02 per il giudizio davanti ad una Autorità Giurisdizionale e non per attività amministrative dell'UNEP, stante la formulazione letterale di tale norma che così recita: *"è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo e nel processo tributario..."*;
3. a una attenta lettura dei riferimenti sopra riportati, si desume con chiarezza la corretta interpretazione della normativa vigente, laddove la nota Ministeriale del 25.7.2023 m_dg.DAG. 25/07/2023. 0157493.U afferma: *"come noto l'art. 492-bis c.p.c. è stato riformulato dall'art. 3, comma 36, lette b), del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, disciplinando nel dettaglio la ricerca, con modalità telematica, dei beni da pignorare. A tale modifica normativa non ha fatto seguito nessun adeguamento dell'importo previsto dall'art. 13, comma 1-quinquies, del D.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che l'importo da versare per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare resta, al momento, pari ad € 43. A tale proposito si rammenta, infatti, che le norme di cui al citato Testo unico sulle spese di giustizia sono norme di spesa e in quanto tali non sono suscettibili di interpretazione analogica"* essendo quindi desumibile che non può estendersi il pagamento del contributo unificato giurisdizionale – oggetto della sopra citata nota – alla diversa ipotesi delle attività amministrative dell'UNEP;
4. alla luce di quanto sopra richiamato attualmente il procedimento di ricerca dei beni da pignorare proposto all'UNEP, è soggetto al pagamento (i) di un contributo unificato; (ii) di un diritto iniziale; (iii) di un compenso in caso di istanza di assegnazione, al quale si aggiunge (iv) un ulteriore contributo unificato conseguente all'iscrizione a ruolo, che tuttavia deve essere versato ancor prima di avere il diritto di conoscere il contenuto delle dichiarazioni dei terzi;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

5. il sistema così delineato appare inutilmente gravoso almeno sotto due profili: da un lato il fatto che di norma in questo quadro si deve procedere all'iscrizione a ruolo prima delle dichiarazioni di terzo, creando pendenze spesso evitabili; dall'altro si grava il procedente di un carico di oneri elevato, con doppie imposizioni e nel complesso con costi estremamente superiori a quelli precedenti,

considerato che

6. non appare giustificato il pagamento di un contributo unificato per la richiesta all'UNEP di ricerca di beni da pignorare, sia per la natura dell'attività svolta, sia per la presenza di ulteriori voci di spesa;
7. ugualmente ingiustificato oltre che inutilmente gravatorio per il carico di ruolo del Giudice dell'Esecuzione - e in definitiva penalizzante per l'efficienza dell'attività giurisdizionale e la tutela del ceto creditorio - appare costringere la parte procedente ad iscrivere a ruolo prima della conoscenza del contenuto delle dichiarazioni dei terzi,

chiede

al Consiglio Nazionale Forense ed all'Organismo Congressuale Forense, per quanto di rispettiva competenza di intervenire affinché:

8. il Ministero della Giustizia voglia chiarire la portata delle proprie indicazioni, specificando che il pagamento del contributo unificato è dovuto unicamente laddove il creditore procedente avanzi istanza ai sensi dell'art. 492 bis, comma 3 c.p.c., procedendo a depositare ricorso al Presidente del Tribunale, e dunque esclusivamente qualora si avvii un procedimento giurisdizionale;
9. il legislatore voglia intervenire sul testo dell'art. 492-bis c.p.c. anticipando al momento della notifica del verbale di pignoramento, l'obbligo dei terzi di compiere la prescritta dichiarazione, onde poter sempre consentire ai creditori procedenti di iscrivere a ruolo i procedimenti avendo contezza del loro contenuto.

Si comunichi al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, agli Ordini e alle Unioni Forensi, alle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative.

Omissis

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Katia Lanosa

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Flavio Peccenini

E' copia conforme all'originale.

Bologna, 15 marzo 2024

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Avv. Katia Lanosa)



Gemellato con l'Ordine
degli Avvocati di Tolosa